

ALLEGATO “B” DELIBERAZIONE C.C. N. ____ DEL _____

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AI FINI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE S2

CON IL PRESENTE ATTO

- Il Comune di **Amalfi**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Atrani**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Cava de’ Tirreni**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Cetara**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Conca dei Marini**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Furore**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Maiori**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Minori**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Positano**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Praiano**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Ravello**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Scala**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Tramonti**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____
- Il Comune di **Vietri Sul Mare**, in persona del Sindaco *p.t.*, Sig. _____

***STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE S2.***

L’atto di cui sopra è articolato nel modo seguente:

Art. 1

Costituzione

Con la presente Convenzione i Comuni di *Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare* costituiscono, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 agosto 2000 n. 267, un Ente Azienda Speciale Consortile (di seguito A.S.C.C.C.A.), pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, per la gestione associata delle politiche sociali e sanitarie nel territorio dell' Ambito S2 del Piano di Zona denominato "Cava/Costa d'Amalfi".

Art. 2

Sede

L'Ente ha sede legale nel Comune Capofila, ovvero nel Comune di Cava de' Tirreni.

L'Assemblea consortile ha facoltà di individuare una diversa sede legale con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta delle quote e dei componenti.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile la sede dell'Ufficio di Piano potrà essere dislocata in altri Comuni dell'Ambito, in relazione ad esigenze di funzionalità ed efficacia della gestione delle attività consortili.

I locali necessari sia per la sede legale che per tutte le sedi operative sono messe a disposizione dell'Ente dai Comuni interessati in comodato d'uso gratuito, unitamente agli arredi, alle attrezzature ed ai beni strumentali in dotazione.

Art. 3

Durata

L'Ente avrà durata indeterminata e potrà cessare in via anticipata nei casi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Scopi

Scopi dell'Ente sono la gestione in forma associata ed unitaria delle politiche sociali e sanitarie nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e sanitarie di competenza istituzionale degli Enti consorziati.

L'Ente intende perseguire, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale e fornire ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita.

Gli scopi e le finalità dell'Ente sono riportati negli artt. 3 - 4 e 5 dello Statuto.

Art. 5

Ammissione di altri Enti

Ferma restando l'esigenza del rispetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti all'A.S.C.C.C.A. a seguito della sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Scioglimento

L'Ente può cessare in qualsiasi momento della sua durata con espressa volontà deliberativa degli Enti Consorziati.

Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Ente, viene ripartito fra i singoli Comuni in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parte spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso o a qualsiasi altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

L'Ente, attraverso il Presidente, garantisce i servizi di propria competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione dei servizi stessi da parte dei singoli Enti consorziati per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

Il personale dell'A.S.C.C.C.A., in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del consorzio alle dotazioni organiche degli Enti aderenti.

Art. 7

Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.C.C.C.A..

Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel precedente articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Presidente dell'Assemblea, Sindaco del Comune Capofila, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea avrà approvato il recesso.

Art. 8

Quote di partecipazione

I Comuni aderenti partecipano all'A.S.C.C.C.A. con una quota minima corrispondente ad € 7 (sette euro) per abitante, in conformità alle direttive regionali.

Al momento della costituzione dell'A.S.C.C.C.A., la quota di spettanza di ciascun Comune è determinata in base alla popolazione residente alla data del 01 gennaio 2017.

Art. 9

Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Ente Consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di un voto plurimo.

I suddetti voti sono rapportati alle rispettive quote di partecipazione degli Enti Consorziati e, quindi, sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta alla popolazione residente.

Il numero di voti è arrotondato, rispetto alla quota di partecipazione convenzionale all'A.S.C.C.C.A., all'unità inferiore o superiore, per eccesso o per difetto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea risulti pari a 1000 (mille).

La rappresentatività in percentuale delle quote effettive, ai fini della determinazione del quorum funzionale dell'Assemblea, ed i voti plurimi convenzionali attribuiti a ciascun Ente Consorziato è stabilita dalla tabella dell'Allegato A.

Art. 10

Gestione dei Servizi

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti all'A.S.C.C.C.A..

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'A.S.C.C.C.A..

L'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 e 4 dello Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, i

finanziamenti derivanti da leggi di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 8.

Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del “contratto di servizio”, saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione all'A.S.C.C.C.A. conferita dai Comuni stessi.

L'Ente esercita la gestione dei servizi oggetto dello Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita dall' Ufficio di Piano.

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti, gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

L'Ente può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

L'Ente instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

Art. 11

Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 10 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all'A.S.C.C.C.A.;
- c) lo scioglimento dell'A.S.C.C.C.A.;
- d) la partecipazione dell'A.S.C.C.C.A. ad Enti, società, associazioni, ed altri organismi.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine, l'atto consortile si intende di diritto approvato da parte degli Enti Consorziati che non si sono pronunciati.

Sono considerati atti fondamentali dell'Ente le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) il Piano di Zona;
- b) il bilancio preventivo e pluriennale;
- c) il conto consuntivo;
- d) la modifica delle quote di partecipazione minime, di cui al primo comma dell'art. 8;
- e) la contrazione di mutui;
- f) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
- g) l'implementazione di nuovi servizi da fornire all'utenza.

A norma dell'art. 31 – 3^a comma del D.Lgs. 267/2000, gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi a ciascun Ente consorziato entro 10 giorni dalla loro adozione.

Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'A.S.C.C.C.A. ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. È comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell'Ente.

L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'A.S.C.C.C.A.. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 12

Spese per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile

Gli Enti consorziati contribuiscono alle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ente attraverso un contributo di partecipazione calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli Enti consorziati, secondo le modalità stabilite all'art. 45 dello Statuto.

Art. 13

Organi

Sono organi dell':

- a) l'Assemblea costituita dai Comuni dell'Ambito Territoriale;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

d) i Revisori dei Conti quale Organo Collegiale;

e) L'Ufficio di Piano

La nomina, l'organizzazione e la composizione degli organi, nonché le rispettive competenze e funzioni sono disciplinate, nell'ambito della normativa vigente, dallo Statuto.

Art. 14

Struttura organizzativa

La direzione dell'Azienda è affidata ad un Direttore Generale responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, della direzione del personale dipendente, avente la rappresentanza legale dell'Ente.

Egli potrà delegare alcune sue funzioni ed il potere di firma al Coordinatore dell'Ufficio di Piano che avrà funzioni di coordinamento dello stesso.

Il Direttore Generale definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano le cui figure professionali sono quelle che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione hanno maturato i requisiti previsti dalla "Legge Madia" – Circolare n. 3/2017 di applicazione del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 e che verranno conseguentemente assunti dalla costituenda Azienda Speciale Consortile conservando tutti i diritti maturati fino alla predetta data.

Art. 15

Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a. trasferimenti degli enti consorziati in relazione alle materie attribuite all'A.S.C.C.C.A.;
- b. trasferimento dalla Regione della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- c. contributi degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- d. finanziamenti della Regione, dello Stato, della comunità Europea e di altri enti;
- e. rendite patrimoniali;
- f. accensione di prestiti e di mutui;
- g. prestazioni a nome e per conto di terzi;
- h. quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- i. altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda Speciale Consortile.

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da:

- a) capitale di dotazione formato dai beni immobili compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni all'Azienda all'atto dell'adesione o successivamente;
- b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda.

Art. 17

Controversie

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione dello Statuto e della presente Convenzione, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 18

Entrata in vigore della Convenzione

La presente Convenzione, approvata dai competenti organi degli Enti che costituiscono il Consorzio, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli Enti stessi.

Cava de' Tirreni (Sa), _____

- Il Sindaco di **Amalfi** _____
- Il Sindaco di **Atrani** _____
- Il Sindaco di **Cava de' Tirreni** _____
- Il Sindaco di **Cetara** _____
- Il Sindaco di **Conca dei Marini** _____
- Il Sindaco di **Furore** _____
- Il Sindaco di **Maiori** _____
- Il Sindaco di **Minori** _____
- Il Sindaco di **Positano** _____
- Il Sindaco di **Praiano** _____
- Il Sindaco di **Ravello** _____

- Il Sindaco di **Scala**_____
- Il Comune di **Tramonti**_____
- Il Sindaco di **Vietri Sul Mare**_____